

CRITICITÀ OPERATIVE- 27 SETTEMBRE 2018 ORE 06:00

Assunzione di donne disoccupate: molti requisiti, ma tanti vantaggi per le aziende

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

E' ancora in vigore l'incentivo di natura contributiva introdotto dalla riforma Fornero per l'assunzione di donne prive di impiego. Pur trattandosi di un forte sconto contributivo (riduzione del 50% dei contributi e dei premi a carico dell'azienda), l'incentivo non ha avuto grande diffusione, probabilmente a causa delle complesse modalità di accesso. In particolare, si richiede al datore di lavoro la verifica che l'assunzione agevolata realizzi un aumento del numero medio dei dipendenti in forza rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione. Operazione non sempre semplice.

La **riforma Fornero** (legge n. 92/2012, articolo 4 comma 11) ha introdotto uno **sgravio contributivo** al fine di incentivare il reingresso nel mondo del lavoro di **donne** che presentano condizioni soggettive o oggettive di svantaggio.

Questa finalità, senza dubbio lodevole, è stata perseguita per mezzo di uno strumento che presenta alcune **difficoltà pratiche** che hanno determinato di fatto utilizzo assai ridotto rispetto alle aspettative della vigilia.

Per comprendere i motivi di quello che potrebbe essere classificato come un insuccesso, occorre ricordare il contesto in cui operava il legislatore in quel momento storico, caratterizzato dalla assoluta **priorità** della **riduzione delle spese** a carico dello Stato a causa della crisi finanziaria che minacciava l'Italia per mezzo del famigerato "spread", ossia il differenziale di rendimento (e quindi di costo) fra i buoni del Tesoro emessi dall'Italia rispetto a quelli della Germania.

In questo contesto, al fine di offrire comunque al mercato del lavoro gli strumenti per ovviare agli **squilibri occupazionali** presenti, furono recepiti nel nostro ordinamento alcuni incentivi all'assunzione di provenienza europea, dei quali fummo destinatari sia dal punto di vista normativo che (elemento determinante) finanziario.

Furono così recepiti anche in Italia alcuni incentivi finanziati dall'Unione Europea, il cui accesso fu però subordinato al possesso di requisiti identificati e definiti secondo standard tipicamente europei, evidentemente difforni da quelli a cui eravamo abituati in precedenza, fra i quali assume assoluto valore il regolamento della Commissione UE n. 800 del 6 agosto 2009 per mezzo del quale sono state definite le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

La trasposizione nella normativa italiana di simili condizioni di accesso ha determinato, nel caso dell'**incentivo "donne disoccupate"**, uno strumento dall'utilizzo che può essere senz'altro definito "non agevole". Vediamolo nel dettaglio.

Consulta il dossier [Bonus assunzioni 2018](#)

Requisiti per i soggetti agevolabili

L'incentivo, riconosciuto a tutti i **datori di lavoro privati** ad esclusione dei datori di lavoro domestico e delle pubbliche amministrazioni, riguarda l'assunzione di donne di qualsiasi età che si trovino in una delle **tre condizioni** previste dall'articolo 4 comma 11 legge n. 92/2012: